

L'articolo 1, c.48 della Legge n. 178/2020 prevede dal 2021 **per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in **regime di convenzione internazionale** con l'Italia, residenti in uno Stato estero, **IMU è applicata nella misura della metà**. In sostanza l'agevolazione viene adeguata al diritto comunitario con l'estensione anche ai cittadini stranieri, non residenti in Italia. Il beneficio vale solo per i titolari di pensione **maturata in regime di convenzione internazionale**, cioè con periodi lavorati all'estero cumulati con i periodi italiani (non può essere applicata ai cittadini italiani titolari di una pensione esclusivamente italiana che si trasferiscono all'estero per ragioni di convenienza fiscale).

Oltre agli stati membri dell'Unione europea l'Italia ha stipulato accordi con Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e Svizzera.

L'Italia ha altresì stipulato accordi con stati extracomunitari di seguito indicati: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia(*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela.